

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO D2 PIP "GAZZATE", AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DELLA L.R. 24/2017.**

tra

Il **Comune di Nonantola**, di seguito denominato "Comune", in persona del Direttore d'Area Tecnica, Gianluigi Masetti, nato a ... il ..., Codice Fiscale n. ..., domiciliato per la carica presso la sede comunale in Nonantola (MO), via Marconi 11, che interviene nel presente atto, non in proprio, bensì a nome, per conto e in legale rappresentanza del Comune di Nonantola, Partita Iva 00176690360, Codice Fiscale n. 00237070362, in quanto autorizzato con decreto sindacale ... del ...;

e

il **Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi**, con sede in Modena (MO), via Razzaboni n. 82, codice fiscale: 80009350366, rappresentato dall'Arch. Luca Biancucci, nato a Bologna il Codice Fiscale n. ..., domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, in qualità di Direttore Generale del Consorzio stesso, autorizzato ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto Consortile, dalla delibera del consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/3/2023, proprietario dei terreni oggetto della presente convenzione urbanistica, di seguito denominato "soggetto attuatore";

P R E M E S S A

Premesso che:

- il Comparto denominato PIP "Gazzate" è ubicato a Nonantola, a nord del polo industriale esistente, su un'area avente un'estensione complessiva di 171.612 mq, compresa tra le vie Gazzate, Zuccola e Leonardo Da Vinci, distinta catastalmente al foglio 40 mappali 1(parte), 2(parte), 162(parte), 303, 306, 307, 309, 310, 311, 338, 342, 343, 344, 345(parte);
- l'area risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nonantola come zona D, sottozona D2, *zona artigianale/industriale di espansione*, da attuare previa presentazione di strumento urbanistico attuativo (NTA del PRG art. 24) e assoggettata a Piano per Insediamenti Produttivi (PIP);
- il Comune di Nonantola ha demandato al Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena, ente pubblico con funzioni di coordinamento e raccordo della pianificazione territoriale ed urbanistica riguardante gli insediamenti produttivi, l'attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi "Gazzate", con le modalità previste dall'art. 27 della L. 865/1971;
- il Consorzio ha provveduto alla progettazione urbanistica del piano attuativo del comparto, PIP "Gazzate", poi approvato, e al progetto delle opere di urbanizzazione relative, nonché all'acquisizione, con procedimento espropriativo, di parte delle aree interessate;
- il Consorzio, pur avendo predisposto il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, non ha mai dato corso alla realizzazione delle stesse, poiché la parziale richiesta di assegnazione dei lotti edificabili non consentiva di rendere economicamente sostenibile l'intervento di attuazione del comparto;
- il Consorzio è ente pubblico partecipato da 13 Comuni, tra questi il Comune di Nonantola, è stato istituito nel 1974 e ha attivato oltre 20 PIP per oltre 4.000.000 mq di superficie territoriale. L'attuazione degli interventi è da sempre stata regolata da atti deliberativi senza necessità di specifici atti convenzionali, prevalendo l'atto di delega all'attuazione tra soggetti pubblici in conformità al PIP approvato; solo la recente L.R. 24/2017 e la necessità di formalizzare detta relazione, hanno determinato l'amministrazione a formalizzare il tutto con la presente Convenzione;

Premesso altresì che:

- l'iter per l'attuazione del piano è stato sospeso in ragione dell'istanza della ditta O&N SpA/NIM srl con cui è stato manifestato l'interesse a ricorrere, per la realizzazione dell'intervento, alla procedura abilitativa semplificata cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 "procedimento unico", chiedendo l'estromissione del piano stesso dall'attuazione pubblica (PIP);
- tale istanza ha portato il Consorzio ad assumere i seguenti atti:
 - deliberazione del Consiglio n. 16 del 28/06/2021, con cui il Consorzio prendeva atto dell'intenzione di uscire dall'ambito di attuazione pubblica del comparto (PIP) per procedere mediante attuazione del procedimento unico, di iniziativa privata, in variante al piano e alla pianificazione vigente;
 - accettazione di opzione all'acquisto con versamento da parte di O&N SpA/NIM srl di un anticipo pari al 20% del prezzo di vendita dell'area, previa garanzia fideiussoria rilasciata dal Consorzio a favore della società stessa, il tutto condizionato al rilascio del procedimento unico suddetto;
 - deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/3/2023 con cui è stata restituita la somma suddetta a NIM srl, a seguito della non approvazione della variante urbanistica correlata al procedimento unico, decretata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/12/2022;
- tale istanza ha portato lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Sorbara ad assumere i seguenti atti:
 - avvio del Procedimento Unico ed indizione della Conferenza di Servizi in data 13/10/2021;
 - susseguente Conferenza di Servizi svolta in quattro sedute e terminata il 30/9/2022 con esito positivo;
- tale istanza ha portato conseguentemente il Comune ad assumere i seguenti atti:
 - deliberazione n. 54 del 12/12/2022 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di non approvare la variante urbanistica correlata al procedimento unico;
 - successiva deliberazione n. 32 del 11/07/2023, con cui il Consiglio Comunale, a seguito del ricorso al TAR da parte di O&N SpA/NIM, all'esito del quale è stata annullata la suddetta deliberazione n. 54/2022, ha ribadito la non approvazione della variante urbanistica suddetta;
- nel medesimo periodo, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 29/06/2023, il Comune di Nonantola ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2 della L.R. n. 24/2017;
- in ragione dei provvedimenti sopra riportati e per dare attuazione al piano attuativo vigente, coerentemente con le posizioni espresse dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato l'atto di indirizzo per l'elaborazione della convenzione urbanistica del comparto PIP "Gazzate", ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7 della L.R. 24/2017, con l'obiettivo di:
 - affinare il progetto delle opere di urbanizzazione per migliorare la qualità ecologico ambientale, il sistema delle connessioni del sistema pedonale e ciclabile e per dare maggiori servizi sia ecosistemici che per la mobilità sostenibile;
 - approntare una variante al PIP Gazzate ove detto atto di indirizzo non trovi compiuta attuazione con varianti al progetto delle opere di urbanizzazioni, senza modifiche sostanziali;
- In ragione di quanto sopra, risulta utile qualificare le opere in:
 - invarianti: la struttura e le opere che formano lo scheletro infrastrutturante il PIP, quali il bacino di laminazione extra comparto, la strada di collegamento/scorrimento asse nord-sud con relative dotazioni ecologiche;

- varianti non sostanziali: da modulare in ragione delle esigenze del sistema produttivo manifatturiero e che potranno rivedere il dimensionamento dei lotti di primo impianto e le relative opere di urbanizzazione direttamente connesse;

Richiamato:

- il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nonantola, variante generale al PRG adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 26/07/1994 ed approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 491 del 06/05/1997 e le successive varianti specifiche approvate;
- il piano attuativo approvato per il comparto PIP "Gazzate" e, in particolare, le deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Nonantola:
 - n. 59 del 19/06/2008, di adozione del Piano degli Insediamenti Produttivi denominato "Gazzate", in variante al PRG ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 46/1988;
 - n. 56 del 20/04/2009, di approvazione del Piano suddetto;
 - n. 116 del 27/07/2011, di adozione di Variante al Piano in oggetto, in variante al PRG;
 - n. 158 del 15/12/2011, di approvazione di detta Variante;
- l'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra il Comune di Nonantola, il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la società Sorgeacqua srl per la realizzazione anticipata di opere di urbanizzazione, originariamente previste nel comparto PIP "Gazzate", relative alla dismissione dell'impianto di depurazione di via Da Vinci e al collettamento delle acque reflue alla rete del Capoluogo, accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/03/2019, sottoscritto in data 16/04/2019 ed inserito nel repertorio degli atti interni del Comune al n. 1991 (prot. n. 8085 del 16/04/2019) e il certificato di regolare esecuzione che attesta la regolare ultimazione dei lavori suddetti da parte di Sorgeacqua srl;

Considerato:

- **che il Consorzio**, pur essendo proprietario solo in parte delle aree incluse nel comparto in oggetto, attualmente censite al C.T. del Comune di Nonantola al foglio 40 con i mappali 343 di mq. 132.743 e 344 di mq. 31, **risulta l'unico soggetto attuatore** ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971, che regola i Piani degli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica, cosicché la presente convenzione viene stipulata esclusivamente con il Consorzio, cui competerà l'onere di regolare i rapporti con i proprietari delle aree incluse nel comparto in oggetto. Sul punto, in particolare si riporta quanto segue:

A) proprietà MONTANARI:

- con atto di cessione in luogo di esproprio a ministero dott. Nuzzolo Pompeo, Segretario del Consorzio, in data 31/03/2010 - Rep. N. 543, registrato a Modena il 13/04/2010 al n. 70 Atti Pubblici e trascritto a Modena il 14/04/2010 al n. 5885-5886 particolare, sottoscritto con i signori Pizzo Angela, Montanari Silvana, Montanari Rosanna Maria, Montanari Ana Maria, Montanari Marco, il Consorzio procedeva ad espropriare un'ampia porzione di area inclusa nel piano suddetto, identificata al Catasto terreni del Comune di Nonantola, foglio 40 con i mappali 301 di mq. 100.206 e 305 di mq. 27.406, per un importo lordo complessivo di € 4.294.030,20
- il medesimo atto di trasferimento, al capo 3), in merito alla realizzazione della quota parte del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (intervento privato), individua tre lotti della superficie fondiaria di complessivi mq. 15.139 circa, individuati al C.T. del Comune di Nonantola al foglio 40 con i mappali 302-303-306-307 (oggi catastalmente ed esattamente identificati ai mappali 306 di mq. 2.553 – 309 di mq. 4.939 – 310 di mq. 3.191 – 311 di mq. 3.224 – 303 di mq. 756 e 307 di mq. 471), che pur essendo delimitati all'interno del PIP rimangono nella proprietà dei Sigg. Montanari-Pizzo e nei confronti dei quali il Consorzio si assume l'impegno ad eseguire le opere di urbanizzazione a servizio dell'intero comparto. Viene peraltro specificato che il futuro godimento di questi lotti è escluso dalle regole PIP

riguardanti gli aspetti di controllo dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione dei fabbricati ivi realizzati;

- con scrittura privata sottoscritta tra il Consorzio e i Sigg. Montanari in data 4 agosto 2021, quest'ultimi rinunciavano al diritto di chiedere la retrocessione totale delle aree espropriate ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, oggetto del citato atto a Rep. N. 543 del 31/3/2010, con conseguente restituzione delle stesse e pagamento in loro favore di una somma a titolo di indennità;
- il Consorzio, alla luce degli ambiti e finalità della presente convenzione, si impegna a ridefinire i rapporti con i Sigg. Montanari, mediante l'acquisizione dell'area stessa, identificata al C.T. foglio 40 mappali 303, 306, 307, 309, 310, 311, tramite esproprio e/o accordo bonario in luogo di esproprio;

B] proprietà Bosch Rexroth S.p.A:

- con scrittura privata sottoscritta il 14 maggio 2012, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1992, il Consorzio ha stipulato un accordo con la società Bosch Rexroth S.p.A., proprietaria di una piccola porzione di area inclusa nel Piano stesso, che in sintesi prevede:
 - l'impegno della società a cedere gratuitamente, in luogo di esproprio, un'area di circa 4.627 mq necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ora identificata al C.T. foglio 40 mappale 338, 4.599 mq;
 - l'impegno del Consorzio a riconoscere alla società l'utilizzo diretto del lotto 1 del comparto di mq 9.463, identificato al C.T. foglio 40 mappali 150-215-285, ora mappali 342, 345 (parte), assentendo su tale area l'anticipata realizzazione di un parcheggio di pertinenza dello stabilimento in essere (come poi effettivamente realizzato);
 - l'impegno della società a concedere in uso l'area di mq. 1.554 ad uso verde privato, non edificabile e di proprietà della stessa Bosch (previsto anche dal PIP PUA), identificata al C.T. foglio 40 mappali 215-285, ora mappale 345 (parte);
 - l'impegno delle parti a stipulare, dopo l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione, un accordo integrativo che disciplinerà i seguenti temi:
 - la cessione gratuita dell'area sopracitata, foglio 40 mappale 338;
 - il corrispettivo per l'utilizzo diretto del lotto 1, che potrà essere edificato solo successivamente alla stipula dell'atto integrativo;
 - la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il pagamento dei relativi oneri da parte della società Bosch;
 - i tempi di edificazione e gli obblighi convenzionali da porsi a carico della società Bosch;

C] proprietà PANINI:

- il Consorzio definirà uno stralcio attuativo del lotto previsto sull'area di loro proprietà identificata al C.T. foglio 40 mappale 1 (parte), 2 (parte), 162 (parte);

Considerato inoltre:

- che sussiste l'esigenza di coinvolgere nell'attuazione anche aree esterne al comparto, al fine di realizzare opere di urbanizzazione necessarie e funzionali al suo funzionamento nonché a garanzia della migliore resilienza ambientale dell'intera zona industriale in cui il comparto in oggetto si inserisce, il Soggetto attuatore avrà l'onere:
 - di acquisire l'area identificata al fg. 31 mappale 37 (parte) di 20.000 mq circa attualmente in proprietà al Sig. Collina Augusto, per realizzare una vasca di laminazione idraulica a servizio del PIP e di tutta l'area industriale adiacente, includendo nell'atto anche le eventuali servitù di passaggio a favore del Comune e del Consorzio di Bonifica Burana;
 - nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione e nella definizione del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, che verranno definiti di comune accordo con

l'Amministrazione Comunale, sarà previsto un contributo e/o la realizzazione di opere per un valore pari a € 300.000,00 da destinare al raggiungimento della finalità di cui alla presente convenzione e per sostenere le politiche comunali di edilizia residenziale sociale destinata ai lavoratori/addetti delle nuove imprese insediate.

Dato atto, che l'attuazione dell'intervento comporta la realizzazione delle seguenti quantità edilizie ed urbanistiche, per le quali si rinvia nel dettaglio al piano vigente, variante al PIP approvata con DCC n. 158 del 15/12/2011:

- Superficie Territoriale (ST) 171.612 mq
- Superficie Fondiaria (SF) 110.812 mq
- Superficie Utile (SU) 64.723 mq
- Parcheggi pubblici 5%ST
- Verde Pubblico 10%ST
- Verde extra comparto (vasca di laminazione) 20.000 mq circa
- Superficie permeabile minima 20% SF, calcolata rispetto all'intero comparto
- Parcheggi di pertinenza 20 mq/100 mq di SU
- Altezza massima 12.50 m, limite superabile sino a 21 m solo in presenza di particolari strutture tecniche e magazzini meccanizzati o automatizzati.

Vista, in particolare, la deliberazione di Consiglio Comunale n. del ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L.R. 24/2017, in cui si approvano i contenuti dello schema di convenzione urbanistica, cui è connessa l'attuazione del Piano Insediamenti Produttivi denominato "Gazzate";

Dato atto che si rende necessario procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi dell'art.22 comma 6 della L.R. 47/1978 e dell'art. 4, comma 7 della L.R. 24/2017, delle obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore per l'attuazione del piano approvato in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, istituzionalmente, statutariamente e formalmente deputato ad attuare per i Comuni consorziati, quale appunto il Comune di Nonantola, i Piani degli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art. 27 e seguenti della legge n. 865/1971, intende con la presente convenzione urbanistica stipulata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, individuare con specifico dettaglio la configurazione urbanistica del PIP "Gazzate", approvato, in variante al PRG, con deliberazione del Consiglio Comunale n.158 del 15/12/2011, avuto riguardo ad una sua ottimizzazione e riqualificazione attuativa, alla luce degli standard ecologico-ambientali imposti dalle nuove norme urbanistiche approvate a livello locale, regionale e nazionale.

2. La presente convenzione, deve intendersi come specificativa e integrativa dell'ambito applicativo risultante all'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PIP "Gazzate", tenendo presente che il presente convenzionamento costituisce perfezionamento del piano vigente.

3. Finalità e oggetto della presente convenzione è anche quello di introdurre indirizzi nella progettazione delle opere di urbanizzazione e di aggiornamento del Piano come meglio illustrato in premessa nonché alla luce delle strategie individuate dal PUG assunto con D.G.C. n. 104 del 29/06/2023, in coerenza con l'atto di indirizzo della Giunta Comunale, ed in particolare:

- a) per rafforzare la qualità ecologica-ambientale dell'ambito produttivo/industriale nonantolano e diminuire il rischio idraulico anche tramite vasche di laminazione;
- b) per consolidare la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici, diminuendo l'impatto dell'isola di calore con interventi di piantumazione e di desigillazione, nonché eventuali azioni/opere per la riqualificazione energetica;
- c) per rafforzare le connessioni con i sistemi della mobilità locale e sovralocale al fine di moderare l'impatto sul traffico e sull'inquinamento dell'aria e incentivare la mobilità dolce (percorsi ciclopeditoni);
- d) allocare servizi alla produzione e ai lavoratori da individuarsi con spazi per l'aggregazione, somministrazione pasti e attività formativa, al fine di incentivare l'integrazione delle aree produttive al tessuto urbano esistente;
- e) aumentare gli effetti sui servizi del quartiere esistente anche con Dotazioni territoriali di interesse collettivo.
- f) introdurre elementi di flessibilità rispetto alla modalità di attuazione dei singoli interventi edificatori, allo scopo di cogliere le mutate condizioni di mercato degli immobili produttivi, in linea con le esigenze funzionali delle attività economiche;
- g) introdurre elementi volti al contenimento dimensionale e funzionale dei singoli interventi edificatori, al fine di limitare l'impatto sotto il profilo ecologico – ambientale.

ART. 2 - DISPOSIZIONI E OBBLIGHI GENERALI

1. Tutte le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica. Essa regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi previsti dal piano particolareggiato in oggetto.
2. Il soggetto attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli stessi, che sarà attestato con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. E' vietata l'alienazione parziale e/o totale delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione e/o oggetto di cessione al Comune, oggetto della presente convenzione, e pertanto non è consentito il trasferimento parziale degli obblighi assunti dal soggetto attuatore nei confronti del Comune.
4. Il soggetto attuatore garantisce:
 - di essere unico ed esclusivo soggetto deputato all'attuazione del piano in forza di quanto previsto dall'art. 27 della L. 865/1967 e dagli accordi con i soggetti privati come richiamati in premessa;
 - la cessione gratuita al Comune delle aree di sedime delle urbanizzazioni, una volta ultimate e collaudate, garantendo, al momento della stipula dell'atto di cessione, la libertà delle stesse da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, vizi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura che possono comprometterne un utilizzo conforme alle prescrizioni del progetto di comparto.

ART. 2.1 - OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Costituiscono opere di U1, ai sensi dell'art. 16 comma 7 e 7 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:
 - le strade;
 - gli spazi di sosta o di parcheggio, (ivi compresi i percorsi pedonali sia fiancheggianti la sede stradale che altrove collocati, ma comunque riservati al pubblico passaggio, il verde di arredo alla viabilità e le aree per la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti);
 - le fognature;
 - la rete idrica;

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato;
- i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003.

2. Il soggetto attuatore si obbliga a:

- a. assumere, ai sensi dell'art. 28 della L.1150/1942 (*Legge Urbanistica*) e s.m.i., a propria cura e spese, gli adempimenti del processo realizzativo delle opere di urbanizzazione primaria, sostenendo tutte le spese relative;
- b. cedere gratuitamente al Comune, una volta ultimati i lavori e collaudate le opere, senza alcun altro corrispettivo, le opere di urbanizzazione primaria unitamente alle aree di sedime, da meglio individuarsi con l'approvazione del progetto esecutivo e, a seguito, nel frazionamento, predisposto a cura e spese del soggetto attuatore, che sarà presentato al Comune;
- c. farsi carico dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, in applicazione del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti);
- d. eseguire, a proprie spese, il collaudo e le verifiche ai fini dell'assunzione in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione, nominando il tecnico collaudatore per l'esecuzione del collaudo in corso d'opera e finale;
- e. includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore del Comune, di enti gestori dei servizi a rete, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi che interessino il comparto come opere di urbanizzazione primaria. Si impegna inoltre ad includere nei rogiti di vendita l'obbligo, da parte degli acquirenti, di mettere a disposizione delle società ed enti gestori le aree eventualmente necessarie per l'allestimento delle cabine elettriche o altre infrastrutture, qualora la richiesta di potenza o portata, da parte dell'acquirente, superi le previsioni originarie di progetto. Si impegna a predisporre i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra proprietà ed enti gestori, quando gli stessi siano previsti su aree da cedere al Comune;
- f. riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare, nell'ambito della presente convenzione, anche a finitimi interventi edificatori, per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o da altri enti gestori dei servizi a rete;
- g. provvedere, a propria cura e spesa, alla predisposizione degli atti catastali, tecnici, di frazionamento e dell'atto notarile di trasferimento della proprietà delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione, anche extra comparto.

ART. 2.2 - OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Costituiscono opere di U2, ai sensi dell'art. 16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

- asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati di quartiere;

- delegazioni comunali,
 - chiese e altri edifici religiosi;
 - impianti sportivi di quartiere;
 - aree verdi di quartiere;
 - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Il soggetto attuatore si impegna a cedere al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, anche extra comparto.
 3. Il soggetto attuatore si impegna a corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione secondaria, come meglio specificato al successivo art. 8.
 4. Per quanto concerne la quota di aree di U2, l'onere consiste nella cessione dell'area destinata alla vasca di laminazione extra comparto, identificata al foglio 31 mappale 37 (parte) di 20.000 mq circa (*terreno da frazionare*) e nella realizzazione delle opere relative alla vasca, opera di interesse generale. Tali aree saranno meglio specificate nel frazionamento, predisposto a cura e spese del soggetto attuatore, che sarà presentato al Comune.
 5. Per la realizzazione delle opere di U2, il soggetto attuatore si obbliga a rispettare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti).

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto delle opere di urbanizzazione, una volta completato, verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sottoposto all'approvazione degli organi comunali competenti.
2. Acquisita tale approvazione il progetto, corredato del certificato di validazione, equivarrà a Permesso di Costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 lett. c) del DPR 380 del 06/06/2001 nonché dell'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. n. 15/2013.
3. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Consorzio incaricherà un tecnico collaudatore, con le modalità previste dalla normativa per le opere pubbliche.
4. Eventuali modificazioni alle opere di urbanizzazione potranno essere richieste in corso d'opera dal Comune:
 - per motivi di ordine generale;
 - per sopraggiunte nuove indicazioni di Piano Regolatore Generale/PUG;
 - per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi;
 - per adeguamento a intervenute prescrizioni normative.
5. L'attuazione del Piano potrà avvenire per stralci funzionali e in relazione ai tempi di immediata attuazione previsti dall'art. 4, comma 7, lett. c) della L.R. 24/2017. In coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, l'attuazione delle opere di urbanizzazione sarà preceduta dall'approvazione di variante al piano, da presentare **entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione**.
Il Consorzio si impegna a:

- predisporre e consegnare all'Amministrazione Comunale per l'approvazione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, eventualmente suddiviso per stralci da individuare nella variante al piano sopra indicata, **entro il 31/12/2025**;
 - iniziare i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione di almeno un primo stralcio funzionale, comprendente la vasca di laminazione extra comparto quale dotazione ecologico ambientale di interesse generale, **entro il 30/06/2026**;
 - completare i lavori del primo stralcio funzionale **entro cinque anni dalla sottoscrizione della presente convenzione** e comunque entro il completamento del primo immobile realizzato, al fine della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, come previsto dall'art. 25 della L.R. 15/2013;
 - completare la totalità delle opere di urbanizzazione **entro il termine di validità della convenzione**.
6. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, fermo restando il termine finale di validità della convenzione di cui all'art. 10, dovrà essere comunque correlata all'andamento delle assegnazioni dei lotti e all'edificazione degli stessi, nei seguenti termini, fermo restando quanto precisato al comma 6 del presente articolo:
- a. Opere da realizzare prima dell'inizio dell'edificazione dei lotti e da osservare in attuazione di singoli stralci:
 - picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e di parcheggio, degli spazi a verde attrezzato, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione di una planimetria di picchettamento contenente le necessarie indicazioni planimetriche ed altimetriche;
 - sbancamento e costituzione della massicciata delle sedi stradali;
 - vasca di laminazione extra comparto e opere idrauliche correlate, da completare e collaudare prima dell'impermeabilizzazione del comparto.
 - b. Opere da realizzare prima del completamento dell'edificazione dei lotti:
 - rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni;
 - condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas;
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relative cabine di trasformazione;
 - predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche, ove si prevedano su aree che saranno successivamente cedute al Comune;
 - realizzazione delle aree per la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi pubblici e dei percorsi pedonali e ciclabili e relativa segnaletica orizzontale e verticale;
 - impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e perfettamente funzionante;
 - sistemazione delle aree a verde pubblico attrezzato;
 - realizzazione bacini di laminazione, anche extra comparto.
 - c. Indipendentemente da detta articolazione, il programma delle opere di urbanizzazione dovrà prevedere il completamento delle opere contestualmente al completamento degli edifici serviti dalle opere stesse.
7. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le sopracitate infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento alla luce delle esigenze tecniche più

generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

8. Entro l'inizio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione, il soggetto attuatore dovrà nominare un tecnico collaudatore per il collaudo in corso d'opera e finale, incaricato e retribuito dal soggetto attuatore. Ferma restando la sua discrezionalità nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare le visite di collaudo insieme al Comune durante la fase delle lavorazioni degli scavi ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale o report riepilogativo da consegnare al Comune.
9. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare in tempo utile al Comune e al collaudatore le date di inizio di tutti i lavori di cui al precedente punto, al fine di consentire la predisposizione dei necessari controlli. Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
10. Il soggetto attuatore si impegna a fare osservare le norme legislative in materia di appalti pubblici ed i regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori. L'osservanza di tali norme è compito e responsabilità del soggetto attuatore, restando comunque salva la facoltà del Comune di procedere in qualsiasi momento alla relativa verifica.

ART. 4 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il soggetto attuatore realizzerà le opere di urbanizzazione in oggetto in applicazione del Codice Appalti di cui al D.lgs n. 36/2023 e si impegna a farsi carico di tutte le spese inerenti alla vigilanza, ai collaudi parziali, provvisori e finali. L'efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere in corso di esecuzione e di quelle realizzate è a completo carico del soggetto attuatore fino a quando le opere stesse non saranno prese in carico dal Comune. Sarà pure a carico del suddetto la responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
2. Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al Comune la comunicazione di fine lavori, allegando il collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione, redatto da un professionista incaricato e retribuito dal soggetto attuatore.
3. Il collaudo tecnico amministrativo redatto da collaudatore incaricato dovrà contenere:
 - elenco dei mappali oggetto di cessione al Comune;
 - elaborati as built;
 - dichiarazione di regolare esecuzione della D.L. e impresa esecutrice nella quale si attesta la conformità delle opere di urbanizzazione eseguite al relativo titolo abilitativo e alla normativa vigente, l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte, l'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni ed in particolare in relazione a quelle non più ispezionabili;
 - collaudo relativo alle reti dei sottoservizi secondo le modalità indicate dagli enti gestori;
 - prove di carico su piastra per strade e parcheggi e certificazione dei materiali utilizzati;
 - dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati;
 - collaudo opere in cemento armato ove presenti;
 - documentazione fotografica redatta nel corso dell'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione alle opere interrato e non più ispezionabili.

4. Il soggetto attuatore si impegna, in caso di opere non eseguite correttamente, a provvedere al loro adeguamento secondo prescrizioni e tempi stabiliti dal collaudatore, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 36/2023.
5. Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, qualora completo, risulta efficace a partire dalla data della sua redazione da parte del collaudatore.
6. A lavori eseguiti, verificata la perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante collaudo, il Comune prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione entro sessanta giorni; resta ferma la garanzia decennale sull'esecuzione delle stesse, ai sensi dell'art.1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).
7. Le aree a verde attrezzato saranno prese in carico dal Comune ad intervenuto collaudo e comunque non prima di cinque anni dall'impianto degli alberi e degli arbusti, qualora durante tale periodo il soggetto attuatore abbia eseguito gli interventi manutentivi necessari all'attecchimento delle piante. Della messa a dimora di alberi ed arbusti, dovrà essere data comunicazione al Servizio Ambiente del Comune, entro quindici giorni dalla stessa, al fine di consentire eventuali controlli.
8. La vasca di laminazione extra comparto, costituente dotazione ecologico ambientale, a servizio del piano e dell'area produttiva esistente, verrà presa in carico dal Comune a seguito del collaudo e di valutazione positiva del Consorzio di Bonifica Burana, a cui competerà la gestione per la parte infrastrutturale.
9. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sia stata realizzata direttamente da enti gestori dei servizi a rete, la regolare e completa esecuzione delle medesime dovrà risultare da apposita documentazione degli stessi.
10. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno, in ogni caso, risultare complete e collaudate al momento dell'ultimazione degli immobili al fine della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, come previsto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 15/2013.
11. L'atto di cessione gratuita delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione in oggetto, dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'approvazione del collaudo stesso.

Art. 5 – NORME E VARIANTI AL PIANO

1. Le modifiche che non incidono sull'assetto urbanistico generale del comparto PIP Gazzate, tenendo conto delle invariante indicate al comma 2, non costituiscono variante al Piano e saranno recepite, successivamente alla loro approvazione, nel progetto delle opere di urbanizzazione.
2. Sono invariante allo schema urbanistico di Piano le seguenti opere e previsioni:
 - la connessione della viabilità principale alla tangenziale e alla zona industriale secondo asse Nord-Sud;
 - la fascia ecologico-ambientale adiacente al cavo Ortigaro;
 - il limite minimo quantitativo complessivo delle aree pubbliche;
 - la realizzazione della vasca di laminazione extra comparto;
 - le soluzioni relative alla mobilità sostenibile con relativi servizi, anche attraverso un piano per la gestione della mobilità.

3. A specificazione di quanto stabilito al comma 2, costituiscono variante al piano attuativo, in via esplicativa ma non esaustiva, le seguenti modifiche:
 - le rettifiche di errori materiali;
 - le modifiche del piano che non incidono sul dimensionamento e sulle destinazioni funzionali, sia degli insediamenti privati che delle infrastrutture, dotazioni territoriali e servizi pubblici ivi previsti, anche derivanti da esigenze ecologico -ambientali;
 - modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni immediatamente cogenti contenute in leggi o in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o di area vasta sopravvenuti.
4. Non costituiscono variante al piano attuativo, in via esplicativa ma non esaustiva, le seguenti modifiche:
 - i trasferimenti di SU da un lotto fondiario all'altro;
 - le aggregazioni e suddivisione di lotti;
 - le variazioni, legate allo sviluppo esecutivo, del disegno dei percorsi ad uso pubblico sia pedonali sia carrabili, variazione dei carrai, variazioni di quota e di arredo urbano, fermi restando l'assetto ed il dimensionamento complessivo delle superfici a verde pubblico e parcheggio pubblico;
 - la variazione di quote altimetriche del piede degli edifici e delle parti pubbliche quali strade, verde, parcheggi.

ART. 6 – INTERAZIONI CON IL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

1. Essendosi conclusa la fase preliminare con l'assunzione del PUG di Nonantola, l'allegato documento di strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale VALSAT evidenzia, relativamente all'area produttiva esistente, le seguenti problematiche:
 - l'area risulta tra quelle maggiormente sprovviste di aree verdi e dotazioni arboree e pessima risulta anche la qualità delle aree di parcheggio, sia in termini di permeabilità che di ombreggiamento;
 - l'area risulta interessata da severe condizioni di criticità idraulica, che impongono la necessità di trovare soluzioni di sgravio dei collettori in sofferenza.
2. Le criticità indicate al primo comma, devono essere tenute presenti nella definizione del progetto delle opere di urbanizzazione del comparto, al fine di trovare possibili soluzioni come, ad esempio, la realizzazione di un bacino di laminazione (interno e/o esterno al comparto PIP) volto a servire anche la raccolta delle acque meteoriche dell'adiacente ed esistente comparto produttivo.

ART. 7 – FINALITA' E CONVENZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DEL PIANO

1. Il PIP Gazzate avrà funzione di acceleratore dello sviluppo economico del territorio locale, di attrattore di investimenti sul territorio, di strumento per la creazione di nuova occupazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con specifica attenzione ai settori che: (i) evidenziano i più elevati gradi di innovazione nonché di specializzazione intelligente dei progetti e dei processi produttivi; (ii) valorizzano la ricerca nei rispettivi ambiti di intervento; (iii) evidenziano un elevato grado di responsabilità sociale d'impresa; (iv) hanno riguardo la sostenibilità ambientale e sociale degli insediamenti.
2. I lotti urbanizzati saranno ceduti sulla base delle convenzioni predisposte ed approvate dal Consorzio per l'assegnazione delle aree PIP in diritto di proprietà piena e/o in diritto di superficie, alla luce del combinato disposto dell'art. 27 L. n. 865/1971, artt. 2 e 20 della L. n. 10/1977. I criteri di assegnazione

sono definiti dal Consorzio di comune accordo con il Comune, con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo delle aziende insediate nel territorio comunale e provinciale appartenenti ai settori di eccellenza nella ricerca, innovazione, produzione e commercializzazione dei prodotti meccanici e agroalimentari, in applicazione di quanto previsto agli artt. 15 e 18 delle NTA Piano PIP. L'individuazione delle aziende dovrà conformarsi ai seguenti criteri guida:

- a. ampliamento di aziende già insediate, garantendo risposte a più aziende;
- b. aziende che costituiscono riferimento del sistema locale del lavoro nei comuni limitrofi a Nonantola e nel distretto economico di riferimento;
- c. aziende che sviluppano innovazione nei settori automotive, meccatronica ed elettronica, energie rinnovabili, Intelligenza Artificiale;
- d. aziende che propongano standard di qualità certificati secondo le migliori norme tecniche di settore;
- e. azienda che non prevedano attività esclusiva o prevalente riconducibile alla logistica;
- f. aziende che propongano un piano per la gestione della domanda di mobilità delle persone che consenta la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favorisca il decongestionamento del traffico veicolare, per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, benefici in termini di sicurezza e di riduzione della congestione stradale;
- g. aziende che propongano servizi e spazi per i lavoratori dell'area produttiva e quelli a supporto delle imprese. In particolare, andranno incentivate soluzioni per il benessere dei lavoratori e i fruitori dell'area industriale, per la formazione funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro e per l'aggiornamento professionale delle maestranze, oltre ad attività di promozione dell'imprenditoria e di ricerca e sviluppo per le imprese che si insedieranno nell'ambito produttivo, eventualmente definendo piani, protocolli d'intesa e sinergie con le Università e altri soggetti istituzionalmente interessati;
- h. aziende che si impegnano con buone pratiche progettuali per la sostenibilità ecologico - ambientale ed energetica, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici (quali, a mero titolo esemplificativo, indice di prestazione energetica, coperture verdi, materiali green, energia da fonti rinnovabili, riduzione consumi idrici, aumento superfici permeabili);
- i. aziende detenute da imprese giovani, start-up e aziende nate da processi di sviluppo promosse da università, democenter e centri di ricerca e sviluppo.

3. I criteri di assegnazione determineranno delle premialità che potranno incidere nella definizione della riduzione del prezzo di assegnazione del lotto e/o definire dei bonus premiali funzionali a comporre la graduatoria di assegnazione.
4. I lotti PIP saranno assegnati sulla base di un piano finanziario a pareggio di costi e ricavi che terrà conto degli oneri di acquisizione delle aree di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutti gli altri costi di attuazione dell'ambito, ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971, dell'art. 18 del DPR 380/2001, dall' art. 31 L.R. 31/2002 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del punto 1.5.5 della Deliberazione Assemblea legislativa ER n. 186/2018 (*"Per gli interventi all'interno di PIP [...], U1 e U2 sono stabiliti dal Comune in rapporto ai costi sostenuti di urbanizzazione"*).
5. Pertanto, i titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi non saranno soggetti a oneri di urbanizzazione di cui alla L. 10/1971 - art. 2 e secondo quanto previsto dal suddetto punto 1.5.5 della Deliberazione Assemblea Legislativa ER n.186/2018, assolti in sede di assegnazione del lotto.

6. Il Consorzio si occuperà dell'assegnazione/cessione dei lotti inclusi nel comparto PIP alle aziende richiedenti, sulla base degli schemi di convenzione suddetti ove si prevede, salvo preventiva e specifica autorizzazione del Consorzio, il divieto di cessione a terzi dell'area, o di parte di essa, non ancora edificata e una efficacia dei vincoli convenzionali pari a quindici anni decorrenti dalla data di accertamento o attestazione dei requisiti di abitabilità degli immobili realizzati.

ART. 8 – PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi della DAL n. 186/2018 – punto 1.5.5, recepita nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2022, gli oneri di U1 e U2 sono stabiliti dal Piano Finanziario approvato dal Consorzio, in accordo con il Comune, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, in rapporto ai costi sostenuti di urbanizzazione.
2. Gli oneri D e S o eventuale costo di costruzione sono importi che verranno corrisposti al Comune, direttamente dagli assegnatari dei lotti in sede di rilascio del permesso di costruire.
3. Il piano finanziario prevederà un contributo di € 300.000,00 da destinare al raggiungimento della finalità di cui alla presente convenzione ed in particolare le azioni di riqualificazione dell'ambito esistente con interventi di mitigazione del rischio idraulico, di piantumazione e di desigillazione e per sostenere le politiche comunali di edilizia residenziale sociale destinata ai lavoratori/addetti delle nuove imprese insediate, da liquidarsi nel momento in cui trovino copertura con il procedere della cessioni lotti.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

1. Fino all'avvenuta assunzione in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, il soggetto attuatore è responsabile della conduzione del cantiere e dello stato delle opere, della manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico comprese nel comparto.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a prendere misure cautelative di sicurezza (apposizione di cartelli che limitano la velocità di circolazione o eventuali segnalazioni di pericolo) nei confronti di chiunque si trovi a transitare/ utilizzare gli immobili ricadenti nel comparto.
3. Il soggetto attuatore è pertanto, da ritenersi quale unico responsabile, sotto il profilo sia penale sia civile, in caso di qualsiasi conseguenza derivante dagli interventi in corso rispetto a persone e a cose.
4. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di non danneggiare e comunque di ripristinare/ rimborsare le opere di urbanizzazione esistenti eventualmente danneggiate nel corso dei lavori.

ART. 10 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E PATTI GENERALI

1. La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci con decorrenza dalla data della stipula della stessa, che dovrà essere perfezionata inderogabilmente entro il 31/12/2023.
2. Sono a carico del soggetto attuatore le spese del presente atto, nonché quelle degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione, anche extra comparto e delle relative aree al Comune, compreso il frazionamento delle stesse, ed ogni altra spesa inerente e dipendente dal medesimo.

3. L'edificazione sarà regolata dai parametri del comparto di cui trattasi, anche quando sia decaduta la convenzione per decorrenza del termine di cui al presente patto, fino a quando non intervenga diversa pianificazione urbanistica.
4. Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Allegati:

- Allegato 1.1 piano vigente, tavola H *Planimetria di progetto: zonizzazione*
- Allegato 1.2 masterplan di definizione degli indirizzi per la futura variante al piano

Letto, confermato e sottoscritto

Nonantola, lì __/__/__

PER IL COMUNE DI NONANTOLA

Il Direttore d'Area Tecnica
Geom. Gianluigi Masetti
originale firmato digitalmente

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

Il Direttore Generale del Consorzio
Arch. Luca Biancucci
originale firmato digitalmente